

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

Prot.n° 3861

Ordinanza n° 24

OGGETTO : ORDINANZA PER TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.

IL SINDACO

VISTA la nota prot RFI DPR –DTP_ RC/A 0011/P/2012/0001136, acquisita agli atti di questo Comune in data 27.03.2012 al n°3231 di protocollo, con cui RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Direzione Territoriale Produzione Reggio Calabria, ha segnalato situazioni di rischio per il servizio ferroviario determinatesi in conseguenza alla caduta accidentale di alberi e al rischio di incendio delle aree adiacenti alle linee ferroviarie;

CONSIDERATO che le circostanze sopra evidenziate sono idonee ad integrare violazione degli artt. 52 (distanza di alberi dalla più vicina rotaia) e 55 (distanza di boschi dalla più vicina rotaia) del D.P.R. 11/07/1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

VISTO l’art. n. 52 del DPR n 753 dell’11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”.*

VISTO l’art. n. 55 del DPR n 753 dell’11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Considerati i rischi di:-possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;-pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste”;*

RITENUTO opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni

normative sopra citate;

ORDINA

Ai proprietari, comproprietari responsabili in solido e/o conduttori a qualsiasi titolo, dei terreni su cui insistono piante e relative ramificazioni protese o aggettanti sulla rete ferroviaria, nel territorio del Comune Montepaone, di provvedere al taglio delle stesse entro i termini strettamente tecnici e comunque nel termine improrogabile del 31.05.2012 e di mantenerle in condizioni tali da non arrecare intralcio alla circolazione ferroviaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale: www.comune.montepaone.cz.it,

nonchè nelle bacheche e negli spazi dedicati posti sulle pubbliche Piazze/Vie ;

Che la presente ordinanza trasmessa ai seguenti soggetti:

- ☐ Prefettura di Catanzaro;
 - ☐ Corpo Forestale dello Stato, Comando Distrettuale di Davoli;
 - ☐ Comando Stazione dei Carabinieri di Soverato.;
 - ☐ Comando Polizia Municipale;
 - ☐ RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Direzione territoriale Produzione , Via S. Francesco da Paola , 58A – 89129 Reggio Calabria;
 - ☐ Messo comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line;
- Ciascuno per le proprie competenze.

AVVERTE

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. è incaricata della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

– Entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.- di Catanzaro, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

– Entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il geom. Francesco Ficchi.

Montepaone li 17.04.2012

IL SINDACO
(Dott. Francesco Froio)